



Prot. n. 3865/C1PERS

Roma, 13 giugno 2023

Illustri Ministri, Illustre Sottosegretario,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* è stato introdotto l’articolo 1-bis che modifica l’articolo 35, comma 5-ter del d.lgs. 165/2001, che esclude la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere un numero di idonei (non vincitori) superiore al 20% rispetto al numero di posti messi a concorso. Secondo tale disposizione, lo scorrimento delle graduatorie, in relazione agli idonei non vincitori, sarebbe possibile solo in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione dei vincitori.

Analoga previsione normativa - secondo la quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale dovevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso - era, tra l’altro, stata già introdotta dall’articolo 1, comma 361 della l. 145/2018 e poi successivamente abrogata dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 148 della l. 160/2019).

In questo contesto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI e UPI, condividono medesima preoccupazione per le conseguenze negative che la norma, così formulata, comporterebbe sul funzionamento dei servizi delle Regioni e degli Enti Locali considerati i tempi necessari per l’espletamento di nuove procedure concorsuali e la inevitabile moltiplicazione delle stesse con ulteriori costi a carico delle amministrazioni.

A ciò si aggiunga che, tale disposizione, fa di fatto venir meno la possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri enti prevista dall’articolo 3, comma 61 della legge n. 350 del 2003.

Tali criticità, sono state già evidenziate dalla Conferenza delle Regioni in relazione alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Tuttavia, più in generale la norma, introducendo un limite massimo dei candidati idonei, rende estremamente complicata l’organizzazione - per i singoli Enti - delle relative procedure concorsuali con un aggravio amministrativo a discapito dell’obiettivo di semplificazione auspicato dal legislatore nella selezione e nel reclutamento del personale della pubblica amministrazione.

Così pure, con riferimento alla programmazione del fabbisogno del personale, verrebbe compromessa l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, ove si consideri il rischio di una


manca corrispondenza tra i profili indicati nel concorso e le relative competenze professionali richieste dalle singole amministrazioni per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività.

Un'ulteriore ed immediata criticità è data dalla previsione normativa recentemente introdotta con l'art. 4, comma 1, del D. L. n. 61/2023, il quale ha previsto che *“Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio .... nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori ... pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi ... quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”*.

Tale previsione di fatto determina la sospensione fino a settembre 2023, non solo per le amministrazioni dei territori interessati agli eventi alluvionali, che peraltro hanno urgenza di acquisire il più celermente possibile personale a tempo determinato da destinare alla gestione dell'emergenza, ma per tutte le pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale, di tutte le procedure concorsuali il cui termine per la presentazione delle candidature è ricompreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene necessario un intervento correttivo delle norme richiamate al fine di garantire la necessaria flessibilità da parte delle Amministrazioni territoriali nella programmazione e nell' avvio delle procedure di reclutamento del personale al loro interno.

Nel restare a disposizione anche per la programmazione di un incontro, inviamo i nostri migliori saluti.

Massimiliano Fedriga  


Antonio Decaro  


Michele de Pascale  


---

Sen. Paolo Zangrillo  
Ministro per la Pubblica Amministrazione

Sen. Roberto Calderoli  
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Dott. Alfredo Mantovano  
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

E p.c. Pres. Carlo Deodato  
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri